



COMUNE DI CALLIANO

PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE

D.U.V.R.I.

**AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2, E 3 DEL
D.LGS. 81/2008**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 9 di data 13.05.2019

Il Segretario comunale
d.ssa Claudia Visani

1) INTRODUZIONE

Gli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento dei lavori all'interno del comune ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, attribuiscono forte responsabilità al Datore di Lavoro individuato, appunto, come il soggetto destinatario degli oneri di maggiore consistenza per la tutela dei lavoratori sia di propria dipendenza che operanti per l'appaltatore. Con tale premessa e prendendo atto del fatto che le problematiche connesse alla corretta gestione degli appalti rivestono vitale importanza ai fini della sicurezza e dell'incolumità di tutto il personale comunale (sia dipendenti che esterni, ditte, ecc...) si rende necessario dare una regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema degli appalti alla luce delle indicazioni normative in essere.

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 si è provveduto a redigere il presente documento sui rischi interferenziali presenti presso gli ambienti di lavoro degli edifici comunali.

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi ed in particolare:

- si raccomanda all'appaltatore di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni di caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo di valutazione dei propri rischi specifici da parte dell'appaltatore;
- l'appaltatore ha l'obbligo di fornire durante le eventuali riunioni di cooperazione e di coordinamento della sicurezza e valutazione delle interferenze le informazioni relative ai rischi indotti dalla propria attività.

2) DATI IDENTIFICATIVI DELLE DITTE

COMUNE DI CALLIANO	
Datore di lavoro	SEGRETARIO COMUNALE -
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	QUIDEM s.r.l. – P.IVA 05015370280 - Ing. Paolo Penner

Medico Competente	SMA SERVICE S.R.L. — P.IVA 00977240258 Dott.ssa Giulia Soave
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Non designato
Luoghi di lavoro oggetto dei servizi oggetto di appalto	
Nido d'infanzia comunale di Calliano	

Azienda Appaltatrice

SOGGETTO VINCITORE GARA: x xx	
Datore di lavoro	xx
Referente appalto	xx
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	xx
Medico competente	xx
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	xx
Recapiti telefonici	xx
<p><u>Il presente documento è redatto per individuare i rischi interferenziali presenti durante l'attività di gestione completa del nido d'infanzia svolta dall'appaltatore, presso i locali dell'immobile identificato in mappa con la p.ed. 271 CC Calliano, l° di proprietà comunale sito in Via Degasperi, 4. L'intera attività è descritta all'interno del "CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA DEL COMUNE DI CALLIANO."</u></p> <p><u>PER LA DESCRIZIONE SPECIFICA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE DA PARTE DELL'APPALTATORE, SI FA RIFERIMENTO AL SU CITATO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p>	

3) PRESCRIZIONI DA OSSERVARE

Norme antinfortunistiche:

- tutte le attività devono essere eseguite nel totale rispetto delle normative antinfortunistiche (D. Lgs. 81/2008) e in particolare alle attività di formazione/informazione ai lavoratori e all'uso corretto di DPI.

- le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere corredate della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza. Rispetto al loro utilizzo, alla dotazione degli eventuali mezzi di protezione necessari, all'informazione e formazione dei lavoratori addetti, alle procedure di lavoro e ad ogni altro aspetto riguardante la prevenzione e la protezione dei rischi sul lavoro, la ditta appaltatrice rimane unica ed esclusiva responsabile nei confronti dei propri addetti.
- devono essere rispettate le indicazioni delle norme e dei cartelli monitori adottati e della segnaletica di sicurezza, anche per quanto concerne l'uso di mezzi di protezione individuale.
- il Comune di Calliano, in qualità di committente, si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità relativa ai danni che, in conseguenza del lavoro di cui alla presente prestazione, dovessero derivare a cose o a persone anche alle sue dipendenze o persone utenti e loro cose e/o mezzi.
- la ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività, prende visione e conoscenza degli ambienti di lavoro comunali e delle relative caratteristiche ambientali, per cui non potrà sollevare eccezioni per le circostanze da essa non previste che rallentino l'esecuzione dell'attività per qualsiasi situazione ambientale e di gestione.
- la ditta appaltatrice è responsabile della custodia dei prodotti chimici e dell'attrezzatura utilizzati.
- ogni lavoratore della ditta appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

4) RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

5) DEFINIZIONI

Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Appalto: può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Personale: il personale dipendente che opera nell'Azienda.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- ☐ l'oggetto dell'opera da compiere,
- ☐ le modalità d'esecuzione,
- ☐ i mezzi d'opera,
- ☐ le responsabilità,
- ☐ l'organizzazione del sistema produttivo,
- ☐ le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera/servizio che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

6) COSTI PER LA SICUREZZA

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI.

La stima dei costi, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

In particolare i costi che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste sono:

- degli apprestamenti previsti;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure di sicurezza previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

7) RISCHI DA INTERFERENZE

Per i locali e per i luoghi interessati dal servizio oggetto di appalto, sono stati individuati i rischi potenziali presenti, cui sono esposti sia il personale della ditta Appaltatrice e sia ogni altro potenziale fruitore o appaltatore. Inoltre vengono evidenziati i rischi che l'appaltatore presumibilmente introdurrà negli stessi ambienti durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto. Tutti i rischi evidenziati possono considerarsi come interferenziali e quindi oggetto di valutazione e gestione per garantire la sicurezza; a margine di ogni rischio, sono evidenziate le misure di prevenzione che comporteranno i relativi costi della sicurezza.

RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI VERRA' SVOLTO IL SERVIZIO

Rischio di ustioni e intossicazione da fumo per incendio.	
Situazione analizzata	<p>Esiste il rischio di ustione – intossicazione da fumo a seguito di incendio in tutti gli ambienti sedi del servizio oggetto di appalto.</p> <p>PERICOLI IDENTIFICATI</p> <p>Incendio all'interno della cucina per la presenza di fiamme libere; Incendio di materiale cartaceo, di arredi e di attrezzature elettriche innescato da corti circuiti su impianti o apparecchiature elettriche; Incendio di qualsiasi materiale combustibile o infiammabile dovuto a cause impreviste; Pericolo di ustione a seguito di contatti con parti ad alta temperatura di attrezzature utilizzate per la cottura dei cibi.</p>
Valutazione	Nell'asilo oggetto del servizio in appalto, l'attività è considerata a rischio di incendio medio in riferimento alla classificazione indicata dal D.M. 10/03/98.
Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore	<p>Attività di formazione rivolta a tutti i propri dipendenti, per illustrare le misure di emergenza del nido o e per le misure di prevenzione e protezione da scottature.</p> <p>In ogni caso gli addetti della ditta appaltatrice, devono conoscere bene le vie di fuga e le uscite di emergenza che dovranno utilizzare in caso di allarme ed evacuazione dell'edificio per raggiungere l'esterno.</p>
Misure di prevenzione a carico del committente	Manutenzione straordinaria dei locali
Rischio elettrocuzione	
Situazione analizzata	Esiste rischio di elettrocuzione connesso all'impiego di attrezzature elettriche utilizzate per l'attività oggetto di appalto per guasti sull'impianto elettrico e di messa a terra e per contatti accidentali con parti in tensione durante l'attività di pulizia corpi illuminanti.
Valutazione	Rischio Medio
Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore	Utilizzare in maniera propria l'impianto elettrico, inserendo una sola spina in ogni presa; non utilizzare acqua in caso di incendio su apparecchiature elettriche; non effettuare interventi sull'impianto elettrico, avvisare i dipendenti comunali in caso di malfunzionamenti impiantistici.
Misure di prevenzione a carico del committente	Manutenzione straordinaria dei locali
Rischio di traumi, distorsioni, ecc. per caduta a livello e/o dall'alto	

Situazione ipotizzata	Possibili scivolamenti, inciampo e/o cadute da scale o pavimenti per pavimenti scivolosi e/o per presenza di ingombri (cavi, scatole, ecc). Possibilità di lesioni causate dall'errato posizionamento di scale. Possibilità di caduta di materiale dall'alto in prossimità di materiale stoccato in scaffalature e/o altri ripiani.
Valutazione	Rischio Medio
Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore	Prima di effettuare la propria attività controllare lo stato dei luoghi e segnalare ai fruitori del servizio eventuali situazioni di pericolo che possono causare la possibilità di cadute; utilizzare scale e attrezzature a norma.
Misure di prevenzione a carico del committente	Manutenzione straordinaria dei locali
Rischio meccanico (tagli, urti, schiacciamenti, ecc)	
Situazione ipotizzata	Possibilità di danni per rischi dovuti all'uso di attrezzature da cucina e per la distribuzione dei pasti, nonché per l'uso di utensili manuali (coltelli, ecc)
Valutazione	Rischio Medio
Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore	Formazione ed addestramento del personale per lo svolgimento della mansione relativa allo svolgimento del servizio oggetto di appalto
Misure di prevenzione a carico del committente	/
Rischio di investimento nelle aree esterne	
Situazione ipotizzata	Possibilità di danni in occasione di investimento / incidente fra autoveicoli e pedoni all'interno dell'area di parcheggio esterna
Valutazione	Rischio Medio
Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore	Rispettare prioritariamente le condizioni del pedone
Misure di prevenzione a carico del committente	/

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE

Rischio di traumi, distorsioni, ecc. per caduta a livello

Situazione ipotizzata	Possibili scivolamenti, inciampo e/o cadute da scale o pavimenti per pavimenti scivolosi e/o per presenza di ingombri. Tale situazione è presente durante l'attività di lavaggio superfici calpestabili e/o per sversamenti accidentali di liquidi. Possibilità di caduta di materiale dall'alto in prossimità di materiale stoccato in scaffalature e/o altri ripiani.
Valutazione	Rischio medio
Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore	Eventuali sversamenti di liquidi dovranno essere immediatamente rimossi
Rischio di ustioni	
Situazione ipotizzata	Possibilità di sversamenti accidentali di cibo o acqua ad alta temperatura su parti del corpo di altri soggetti presenti in cucina e nei locali di consumo pasti
Valutazione	Rischio Medio
Misure di prevenzione a carico dell'appaltatore	Il cuoco deve coordinare le attività svolte in cucina per minimizzare le interferenze e svolgere le attività adottando le opportune misure preventive. Utilizzo di idonei portavivande e gestione accurata degli spazi durante l'erogazione delle vivande
Misure di prevenzione a carico del committente	/

8) COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza, stimati negli atti di gara, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata del servizio, sono riferiti ai costi atti a garantire la sicurezza del personale del gestore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione individuale in riferimento ai lavori appaltati, alle procedure contenute nel piano integrativo di sicurezza e ai costi atti a garantire la sicurezza rispetto ai rischi da interferenze che durante lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi all'interno dei locali.

9) VERBALE PER LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO

Al fine di promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/08, ciascuna Ditta dovrà accettare le disposizioni contenute nel Documento e quindi sottoscriverlo.

Ogni parte ha fornito le informazioni riguardanti i rischi che reciprocamente potrebbero essere trasmessi, anche tramite lo scambio di specifica documentazione.

Il committente ha verificato l'idoneità tecnico professionale attraverso l'acquisizione del modulo A e degli allegati richiesti, ha inoltre fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le ditte appaltatrici sono chiamate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività (sezione 02).

Con la firma riportata in calce le ditte (appaltatrici/committente) attestano:

- di aver preso atto delle informazioni di carattere generale dell'Azienda committente;
- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività;
- di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione e protezione;
- dell'avvenuto coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di tutte le parti, in quanto è avvenuto, attraverso i documenti di cui si allega copia, uno scambio reciproco di informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori svolti dalle parti;
- che rimane a carico della ditta appaltatrice / subappaltatrice la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerenti i rischi della propria attività;
- che rimane in carico all'impresa il trasferimento di quanto stabilito nel presente atto agli eventuali subappaltatori, oltre che la gestione operativa degli stessi; a tale riguardo, l'Azienda riconoscerà in ogni caso, sotto il profilo operativo, solo ed esclusivamente l'impresa indicata nel presente coordinamento.

In corso d'opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopra esposte, sarà cura dei Datori di Lavoro promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione.

Per quanto non contemplato ai punti precedenti o nel presente documento, si riportano di seguito le ulteriori osservazioni intervenute durante il presente incontro tra le parti.

Data.....

La stazione appaltante

l'Appaltatore
